



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 132 del 2009, proposto da:
Tecnoforniture S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Tasin e Stefania Turrone,
con domicilio eletto presso lo studio del primo in Trento, Via S.
Pietro, 76

contro

la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Viviana Biasetti
e Giuliana Fozzer, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della
P.A.T. in Trento, Piazza Dante, 15

nei confronti di

ditta Chris Chiar di Visintainer Aldo, rappresentata e difesa dall'avv.
Roberta De Pretis con domicilio eletto presso il suo studio in Trento,
Via Ss. Trinità, 14

per l'annullamento

dell'atto n. 080489 del 10 febbraio 2009, col quale la Provincia autonoma di Trento - Servizio Edilizia Pubblica e Logistica ha aggiudicato alla controinteressata la fornitura dei distintivi di grado con cui dotare il personale di polizia locale di ogni singolo Comune.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento e della controinteressata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2010 il cons. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente espone di aver partecipato alla trattativa privata indetta dalla Provincia autonoma di Trento per la fornitura dei distintivi di grado con cui dotare il personale di polizia locale di ogni singolo Comune.

La trattativa privata è stata preceduta da una gara ufficiosa svolta col sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base al prezzo ed al valore tecnico della campionatura.

All'esito della gara, la fornitura è stata aggiudicata alla controinteressata ditta Chris Chiar di Visintainer Aldo di Faver (Tn).

Col ricorso all'esame la ricorrente sostiene che la controinteressata sarebbe dovuta essere esclusa dalla gara, in quanto non avrebbe presentato un documento necessario per partecipare e, precisamente, l'autorizzazione prescritta dall'art. 28 del R.D. 18.6.1931, n. 773.

L'istante censura, quindi, l'operato dell'Amministrazione che sarebbe incorsa in violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto detta autorizzazione sarebbe stata acquisita dalla controinteressata solo successivamente all'aggiudicazione. Si assume, poi, che la valutazione e la scelta della migliore offerta sarebbero state effettuate immotivatamente.

L'Amministrazione provinciale intimata, costituita in giudizio, ha puntualmente controdedotto al ricorso concludendo per la sua reiezione.

Si è costituita in giudizio anche la controinteressata, controdeducendo argomentatamente ed instando per la reiezione del ricorso.

L'istanza cautelare proposta dalla ricorrente è stata respinta dal Collegio con ordinanza 10.9.2009, n. 87.

Passando alle considerazioni del Collegio, va premesso che la *lex specialis* disciplinante il confronto concorrenziale in questione prescriveva che, ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale, all'atto della presentazione dell'offerta ciascun concorrente dichiarasse:

"a) di essere in possesso di certificato di iscrizione al registro delle imprese per la categoria di beni oggetto della fornitura;

b) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro

dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;

c) di essere in regola con i requisiti previsti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

d) di non aver riportato sanzioni comportanti attualmente, per l'impresa e i suoi legali rappresentanti, il divieto o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione";

Non era richiesta, invece, alcuna dichiarazione in ordine al possesso della licenza ministeriale prevista dall'art. 28 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.6.1931, n. 773).

Ne consegue che, a parere del Collegio, la vista licenza non integrava un requisito di partecipazione, ma un mero attestato da acquisire successivamente all'avvenuta aggiudicazione e soltanto da parte dell'aggiudicatario in vista dell'esecuzione della fornitura.

Tale impostazione della *lex specialis* è coerente con la natura dell'atto autorizzativo che riguarda, ex art. 34 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635 (come emerge anche dalla stessa autorizzazione prodotta in giudizio) le condizioni di sicurezza dei locali dove avverrà la "fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria", e dunque un presupposto di carattere obiettivo e non già un ulteriore requisito soggettivo di quanti avessero partecipato alla gara.

Il citato art. 34, infatti, recita: "*La domanda per ottenere la licenza del Ministero dell'interno per la fabbricazione dei materiali da guerra contemplati*

dall'art. 28 della legge (1), oltre alle generalità complete e alla firma del richiedente, deve contenere le indicazioni relative:

a) all'ubicazione delle officine;

b) alla specie e al quantitativo dei materiali che s'intende fabbricare;

c) al periodo di tempo entro il quale il richiedente si propone di portare a termine i singoli allestimenti.

Le variazioni relative al quantitativo dei materiali da fabbricare devono essere comunicate, di volta in volta, al Prefetto”.

Non è conseguentemente illegittimo che il possesso di tale licenza sia stato prescritto, non come requisito di partecipazione, ma come condizione per l'esecuzione della fornitura, essendo illogico ed antieconomico pretendere a priori il rilascio da parte dell'Autorità di una licenza, la cui utilità si configurava come incerta prima dell'aggiudicazione.

Una diversa opzione ermeneutica, la quale pretendesse l'anticipazione al momento della procedura del possesso di tale licenza, apparirebbe gravatoria ed obiettivamente non funzionale al retto espletamento della gara rispetto al principio comunitario dell'effetto utile, nella misura in cui imporrebbe l'anticipata acquisizione di un elemento funzionale alla sola esecuzione dell'appalto, prima ancora che vi sia certezza in ordine all'aggiudicazione.

Infine, circa l'asserito difetto di motivazione in ordine alla valutazione ed alla scelta della ditta aggiudicataria, il Collegio osserva che la ricorrente ha ottenuto punti 32, mentre la controinteressata punti 88.

La *lex specialis* prevedeva sia una formula matematica per l'attribuzione

del punteggio “prezzo” (al massimo 51 punti), sia analitici parametri per l’attribuzione del punteggio “qualità” (al massimo 49 punti), suddivisi in quattro categorie.

Ebbene, dal verbale della commissione tecnica in data 5.2.2009, prodotto in giudizio, emerge che la commissione ha attribuito i punteggi sulla base di tali analitici parametri i quali, pertanto, costituiscono motivazione idonea a far comprendere le valutazioni operate.

Resta in disparte, poi, il rilievo che la censura proposta non regge alla prova di resistenza, in quanto la controinteressata ha ottenuto il punteggio di 51 per il fattore prezzo secondo l’incontestata formula matematica che, quindi, le consentirebbe di vincere la gara anche se le fosse tolto tutto l’ulteriore punteggio per il fattore “qualità”.

Conclusivamente, per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, quindi, la parte ricorrente è condannata a rifonderle all’Amministrazione provinciale ed alla controinteressata. Esse sono liquidate - tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell’entità dell’attività difensiva svolta – a favore di ciascuna parte resistente in complessivi € 6.000,00 (di cui € 5.000,00 per onorari ed € 1.000,00 per diritti) oltre al 12,5% sull’importo degli onorari e dei diritti, a titolo di spese generali. Alla controinteressata spetta altresì il rimborso di I.V.A. e C.P.N.A..

P.Q.M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in

epigrafe, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, nella misura liquidata in motivazione.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore

Alma Chietтини, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO